



# COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

## Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 37 del 07/05/2025

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, VIALE SANT'EFISIO MARTIRE  
MADDALENA SPIAGGIA ISTITUZIONE DELLA SOSTA CON DISCO ORARIO PERIODO  
COMPRESO TRA MAGGIO E OTTOBRE, LIMITE DI VELOCITA' 30 KM/H E DIVIETO DI  
TRANSITO AGLI AUTOCARRI MASSA SUPERIORE 3,5T

### *IL RESPONSABILE DEL SETTORE*

**Premesso** che il viale Sant'Efisio è prospiciente il litorale della Maddalena, zona balneare del Comune di Capoterra, strada comunale ad alta densità di traffico pedonale e veicolare, nel periodo compreso tra Maggio e Ottobre;

**Dato atto** che il viale Sant'Efisio è sottoposto ad un intenso traffico pedonale e veicolare, per il quale si rende opportuno introdurre una limitazione alla velocità istituendo il limite di velocità di 30 Km /h.

**Preso atto** della necessità di disciplinare lungo il viale Sant'Efisio Martire la circolazione veicolare e pedonale compresa la sosta dei veicoli con l'istituzione del disco orario della durata di sessanta minuti, per il periodo compreso tra il 1 Maggio al 31 Ottobre;

**Considerata** la necessità di dover istituire lungo tutto il Viale Sant'Efisio, nel tratto adiacente il pubblico esercizio Ristorante-Pizzeria all'ingresso della S.S. 195, lungo tutto il viale Sant'Efisio in prossimità dei parcheggi comunali con sosta a pagamento e nell'area di parcheggio in adiacenza al Secret Caffè, la sosta con disco orario per il periodo compreso tra il 1 Maggio e il 31 Ottobre avente una durata di sessanta minuti nella fascia oraria compresa dalle ore 09,00 - 12,00 alle ore 16,00 – 20,00;

**Considerato** che il tratto del Viale Sant'Efisio Martire, compreso tra la rotatoria di Maramura e l'ingresso alla lottizzazione La Maddalena Spiaggia è strada a doppio senso di circolazione, mentre lungo le bretelle di accesso dalla S.S. 195 vige il senso unico di circolazione, all'ingresso delle quali è istituito il divieto di transito ai mezzi aventi portata superiore ai 3,5t:

**Ritenuto** di dover istituire lungo il viale Sant'Efisio Martire in prossimità del pubblico esercizio ristorante Sa Cardiga numero 2 aree di sosta per soggetti di cui all'articolo 188 C.d.S., ovvero aree per la sosta a favore di persone con difficoltà alla deambulazione, numero 2 aree di sosta riservate ai TAXI, numero 1 area di sosta articolo 188 bis C.d.S. ovvero parcheggi rosa per donne in gravidanza e neo mamme, è inoltre istituita un'area dedicata alla sosta dei veicoli a servizio della Polizia Locale. In prossimità dell'ufficio turistico è istituito, delle aree sterrate e in adiacenza al deposito comunale, un divieto di sosta dalle 00,00 alle 24,00;

**Valutato** di dover istituire lungo il tratto adiacente ai parcheggi a pagamento, numero 2 aree dedicate alla sosta per persone con difficoltà alla deambulazione di cui all'art. 188 C.d.S. e n. 2 aree di sosta per neo mamme articolo di cui all'articolo 188 bis C.d.S., cosiddetti parcheggi rosa;



**Visti:**

- gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 83 del 31/12/2024;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito;

**ORDINA**

Nel Viale Sant'Efisio tra la rotatoria di Maramura e l'ingresso alla lottizzazione La Maddalena Spiaggia l'istituzione del doppio senso di circolazione.

Nel Viale Sant'Efisio Martire è istituito il limite di velocità di 30Km/h e un attraversamento pedonale rialzato fronte il Secret Caffè'.

Nel Viale Sant'Efisio, nelle bretelle d'ingresso dalla S.S. 195 è istituito, il divieto di transito agli autocarri aventi massa superiore alle 3,5 tonnellate, eccetto autobus.

Nell'area prospiciente il Ristorante "Sa Cardiga e Su Schironi", sono istituite aree per la sosta dedicate a:

- numero 2 aree di sosta ai sensi dell'articolo 188 del C.d.S. per i soggetti disabili;
- numero 2 aree di sosta riservate ai TAXI;
- numero 1 area di sosta dedicata alle donne in gravidanza e/o neo-mamme;
- un'area per la sosta dedicata ai veicoli della Polizia Locale;
- un'area per la sosta a tempo, con disco orario 60 min., fascia oraria dalle ore 09-12 alle ore 16-20 dal 1 Maggio al 31 Ottobre;
- divieto di sosta 0-24 nell'area prospiciente l'ufficio turistico, nelle aree sterrate e di fianco al deposito comunale;
- un'area per la sosta a tempo, con disco orario 60 minuti, dalle ore 09-12 alle ore 16-20 dal 1 Maggio al 31 Ottobre;
- un'area con per la sosta a tempo, con disco orario 60 min. dalle ore 09-12 alle ore 16-20 è istituito nell'area parcheggio adiacente Bar Secret Caffè nel periodo dal 1 Maggio al 31 Ottobre, numero 2 aree di sosta ai sensi dell'articolo 188 del C.d.S. dedicate ai soggetti disabili, numero 2 area di sosta dedicata alle donne in gravidanza e/o neo-mamme;

**DISPONE**

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;



- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e mantenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

#### SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

E trasmessa per conoscenza:

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| - al Sindaco                 | Sede;               |
| - ANAS                       | Cagliari;           |
| - All'ARST                   | Cagliari;           |
| - Alla Ditta Baire Trasporti | Capoterra;          |
| - alla Teknoservice          | Capoterra;          |
| - albo pretorio              | sito istituzionale. |

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
*Dott.ssa Roberta Maxia*